

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 maggio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 324.

Istituzione presso l'Università di Palermo del primo biennio della Facoltà di architettura e riconoscimento dei corsi svolti negli anni accademici 1944-45 e 1945-46.

Pag. 1458

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 325.

Nomina nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale governative dei vincitori di concorso che non poterono essere nominati per l'entrata in vigore delle disposizioni limitative in dipendenza dello stato di celibe.

Pag. 1458

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 326.

Ricostituzione del comune di Castelmola (Messina).

Pag. 1458

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
27 marzo 1947, n. 327.

Cessazione della gestione commissariale e nomina del presidente del Registro Aeronautico Italiano

Pag. 1459

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 dicembre 1946.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Brescia

Pag. 1459

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
5 gennaio 1947.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio

Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno

Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani, ad aprire proprie dipendenze in Porto Empedocle (Agrigento), in Sciacca, rione San Michele (Agrigento), in Calatafimi (Trapani) ed in Paparella, frazione del comune di Erice (Trapani)

Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1947.

Convalida dei licenziamenti effettuati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente produttori selvaggina nei confronti di suoi dipendenti.

Pag. 1460

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado in servizio presso gli Uffici provinciali contribuiti agricoli unificati e del personale trasferitosi al Nord

Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti di dipendenti dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Pag. 1461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Bolzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Pag. 1462

Autorizzazione al comune di Savona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Pag. 1462

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Pag. 1462

Ministero delle finanze e del tesoro:

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Pag. 1462

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Pag. 1462

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per titoli a sei posti di bollatore-uscieri in prova nell'Amministrazione metrica, riservato ai reduci

Pag. 1462

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 324.

Istituzione presso l'Università di Palermo del primo biennio della Facoltà di architettura e riconoscimento dei corsi svolti negli anni accademici 1944-45 e 1945-46.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito presso l'Università di Palermo il primo biennio della Facoltà di architettura, a decorrere dall'anno accademico 1946-47.

Art. 2.

E' riconosciuta, a tutti gli effetti, la validità dei corsi del suddetto biennio svolti durante gli anni accademici 1944-45 e 1945-46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 325.

Nomina nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale governative dei vincitori di concorso che non poterono essere nominati per l'entrata in vigore delle disposizioni limitative in dipendenza dello stato di celibe.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335;

Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1253;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle scuole secondarie di avviamento professionale risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per l'entrata in vigore delle disposizioni contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Qualora tali candidati fossero stati assunti in servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di prova decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio con i conseguenti effetti economici dalla stessa data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 326.

Ricostituzione del comune di Castelmola (Messina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2281;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castelmola, aggregato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2281, al comune di Taormina, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelmola ed il nuovo organico del comune di Taormina saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2281.

Al personale già in servizio presso il comune di Taormina, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
27 marzo 1947, n. 327.

Cessazione della gestione commissariale e nomina del presidente del Registro Aeronautico Italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1912, che istituisce il Registro Aeronautico Italiano;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 1558, che approva lo statuto del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 18 dicembre 1944, relativo alla nomina del commissario straordinario del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, relativo alla proroga al 31 marzo 1947, dei termini stabiliti per la cessazione

delle gestioni straordinarie affidate a commissari straordinari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale del Registro Aeronautico Italiano, prevista dal decreto luogotenenziale 18 dicembre 1944, cessa dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto il generale G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Emanuele Enrico è nominato presidente del Registro Aeronautico Italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO —
CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 dicembre 1946.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1945-1947;

Considerato che il dott. Pio Lami, nominato con il predetto decreto, ha dichiarato di non poter accettare l'incarico, e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Giovanni De Giuli;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Brescia, per il triennio 1945-1947, il dottor Giovanni De Giuli.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 231. — FERRARI

(2136)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
5 gennaio 1947.**Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio.****IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio per il triennio 1945-1947;

Considerato che l'avv. Guido Merizzi nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni, e che in sua sostituzione viene proposto l'avv. Gerolamo Facetti;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio, per il triennio 1945-1947, l'avvocato Gerolamo Facetti.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1947

DE NICOLA**NENNI**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 236. — FERRARI*

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.**Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.****IL MINISTRO****PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12567 del 1° giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Menconi Zilda vedova Nicchiotti il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 14;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la stessa signora Menconi Zilda vedova Nicchiotti, per successione legittima;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12567 del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore della signora Menconi Zilda vedova Nicchiotti

il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 196*

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani, ad aprire proprie dipendenze in Porto Empedocle (Agrigento), in Sciacca, rione San Michele (Agrigento), in Calatafimi (Trapani) ed in Paparella, frazione del comune di Erice (Trapani).

IL MINISTRO**PER LE FINANZE E PER IL TESORO**

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Decreta:

La Banca Sicula, società per azioni con sede in Trapani, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Porto Empedocle (Agrigento), in Sciacca, rione San Michele (Agrigento), in Calatafimi (Trapani) ed in Paparella, frazione del comune di Erice (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1947.

Convalida dei licenziamenti effettuati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente produttori selvaggina nei confronti di suoi dipendenti.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148;

Viste le note n. 854 del 9 dicembre 1946, n. 14 del 25 gennaio 1947, n. 145 del 27 marzo 1947, con le quali

L'Ente produttori selvaggina chiede la convalida dei licenziamenti di personale effettuati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che i licenziamenti predetti furono determinati da normali esigenze amministrative dell'Ente, restandovi escluse considerazioni di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente produttori selvaggina nei confronti dei propri dipendenti Panelli Giorgio, Rutigliano Beniamino, Donesana Giuseppe, Balbo di Vinadio Carlo, Anastasi Francesco, Liberati Enrico, Barotti Bruno, Girotti Gabriella, Spairani Giuseppina, Garabuggio Emma, Nasini Vera.

Roma, addì 22 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado in servizio presso gli Uffici provinciali contributi agricoli unificati e del personale trasferitosi al Nord.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentita la Commissione centrale preposta al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Considerato che agli impiegati di qualsiasi categoria e grado, non trasferiti al Nord al seguito della direzione del Servizio, già addetti alla sede centrale del Servizio interconfederale contributi agricoli unificati, sia che il loro rapporto di impiego intercorresse con la disciolta Confederazione degli agricoltori o con la disciolta Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura o congiuntamente con le due Confederazioni, si applicano i provvedimenti in ordine al licenziamento del personale dipendente dalle predette Confederazioni;

Considerato che per gli impiegati di qualsiasi categoria e grado già addetti agli uffici provinciali dell'ex Servizio interconfederale contributi agricoli unificati, che successivamente continuarono, dopo lo scioglimento delle associazioni sindacali, a prestare la loro opera sino alla istituzione del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, avvenuta con decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, o sino a che al predetto Servizio furono restituiti per effetto del passaggio delle provincie già soggette al Governo militare alleato all'Amministrazione del Governo italiano, nessuna soluzione

nella continuità della prestazione del servizio è intervenuta;

Considerato che i provvedimenti in materia di licenziamento del personale degli Uffici provinciali per i contributi unificati e del personale trasferito al Nord al seguito della direzione del Servizio adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana furono presi per esigenze strutturali, amministrative ed organizzative che permangono tuttora, senza che vi abbiano comunque influito considerazioni di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, alla data in cui hanno avuto effetto, i provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado in servizio presso gli Uffici provinciali contributi agricoli unificati e del personale trasferitosi al Nord al seguito della direzione del Servizio, disposti dalla pseudo direzione del Servizio interconfederale contributi agricoli unificati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti di dipendenti dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148;

Viste le richieste dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori relative alla convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti dei dipendenti dott. Iannitelli Arturo, dott. Giuseppe Russo e dott. Giorgi Giorgio;

Ritenuto che i licenziamenti furono disposti in relazione ad esigenze organizzative, senza che vi abbiano avuto influenza considerazioni di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti di licenziamento disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori nei confronti dei dipendenti dott. Iannitelli Arturo, dott. Russo Giuseppe e dott. Giorgi Giorgio.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bolzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bolzano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 220 del 28 febbraio 1947; importo del mutuo L. 3.600.000.

(2027)

Autorizzazione al comune di Savona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Savona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 745 del 13 marzo 1947; importo del mutuo: L. 1.000.000.

(2028)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto Ministeriale in data 6 maggio 1947, sono stati nominati presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino rispettivamente i signori Savio avv. Guglielmo e Bonaudo avv. Attilio.

(2170)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 90.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 231205, di annue L. 70, intestato a Buronzo Teodolinda fu Bartolomeo moglie di Ottaviano Breganzato, domiciliata a Sondrio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: CONTI

(2235)

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 92.

E' stato denunciato lo smarrimento del secondo mezzo foglio del certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 227320, di annue L. 63, intestato a Isoldi Vittorio fu Vincenzo, domiciliato in Pertosa (Salerno), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale

sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si procederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: CONTI

(2237)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 93.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951): serie 44ª, n. 372 di L. 1000; serie 46ª, n. 360 di L. 5000; serie 50ª, n. 339 di L. 500; serie 54ª, n. 325 di L. 5000; serie 59ª, n. 256 di L. 3000; serie 52ª, n. 306 di L. 3500, e n. 307 di L. 13.500; intestati a Lidonnici Nicola ed Enrichetta fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Loschiavo Teresa fu Francesco, l'ultimo buono vincolato d'usufrutto a favore di detta madre, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2238)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a sei posti di bollatore-uscieri in prova nell'Amministrazione metrica, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano già la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, relativi all'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiegati;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 25 marzo 1946, n. 60787/12106/2.16.1/13/1, per l'espletamento di un concorso per titoli a dodici posti di bollatore-uscieri in prova nell'Amministrazione metrica;

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 293, col quale sono stati messi a concorso sei dei dodici posti di cui alla nota presidenziale summenzionata, ed altri sei posti sono stati accantonati a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta la necessità di conferire anche i sei posti accantonati di cui sopra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, col quale fu prorogata l'applicazione delle norme stabilite con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, con il quale si prescinde dal limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Decreti:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di bollatore-uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Il concorso suddetto è riservato, oltre che alle persone indicate dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35. Tale limite massimo di età è aumentato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per meriti di guerra;

2) di anni cinque per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 3) si cumula con quella di cui al n. 4) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo

nell'Amministrazione dello Stato, o che almeno da cinque anni prestino lodevole servizio non di ruolo nell'Amministrazione stessa.

I concorrenti che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Ministeriale 11 settembre 1946 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso si siano trovati sotto le armi, nonché quelli che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso, dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data dell'11 settembre 1946, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data, producendo altresì, ove necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti;

b) sia cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) sappia leggere e scrivere;

d) abbia sempre tenuto libellata condotta civile e morale;

e) sia fisicamente idoneo alle mansioni di bollatore-uscieri;

f) possa dimostrare di essere reduce o combattente dell'attuale guerra o combattente della guerra di liberazione o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o partigiano combattente, ovvero reduce da prigionia o da deportazione, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al capoverso 4, lettera a), del presente art. 2.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 12 e dirette al Ministero dell'Industria e del commercio Direzione generale del personale (Servizio metrico via Flavia, 6) cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio nazionale è consentito di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per l'Industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8;

c) diploma originale o copia della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

d) certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e da imperfezioni che comunque possano menomarne il rendimento. I candidati invalidi di guerra o minorati per la lotta di liberazione produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato in carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è

incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti medesimi;

f) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24;

g) certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 8 che dovrà essere rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la residenza almeno da un anno;

h) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

l) documento comprovante che il candidato è reduce, combattente, mutilato od invalido, partigiano combattente, o reduce dalla prigionia e deportazione, come è previsto dal precedente art. 2, lettera f), ovvero che si sia trovato nelle condizioni di cui al precedente art. 2, lettera a), capoverso 4.

I candidati ex combattenti devono produrre oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa per i servizi resi in zona di operazioni.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità: i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure di un certificato redatto in carta legale dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto; coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

m) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

n) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda i documenti di cui alle lettere c), d), h), n), del precedente art. 4 e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), e), g), l), del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età per il quale requisito valgono le norme di cui all'art. 2 del presente bando di concorso.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, che sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base ai coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice anche agli effetti della determinazione della idoneità e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine di nomina che segue i concorrenti:

- 1) insigniti della medaglia al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
- 3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;
- 4) feriti in combattimento;
- 5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di bollatori uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina in ruolo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo di quello iniziale nel grado di inserviente nelle pubbliche amministrazioni.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 78.

(2220)